



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
“CAMINITI-TRIMARCHI”

VIA LUNGOMARE PAOLO BORSELLINO
98028 S. TERESA DI RIVA (ME)

We prepare for

Cambridge

English Qualifications™



ECDL
Approved Test Centre

Cod. mecc.: MEIS03200Q - C.F.: 97110570831 - Cod. fatt.: UFB8IR - Internet: <http://www.iiscaminititrimarchi.edu.it>

Segreteria: Tel. 0942793130-Fax 0942794259 - email: ✉ MEIS03200Q@istruzione.it - P.E.C.: ✉ MEIS03200Q@pec.istruzione.it

Liceo Scientifico e Liceo Scientifico con Scienze Applicate di Santa Teresa di Riva ☎0942793130 - Liceo Classico di Santa Teresa di Riva ☎0942793130

Liceo Scientifico e Liceo Linguistico di Giardini Naxos ☎/fax 0942550670 - Liceo Scientifico di Francavilla di Sicilia ☎/fax 0942982739

Istituto Professionale per i Servizi Commerciali Letojanni ☎/fax 0942651289

DISCIPLINA DEGLI INCARICHI INDIVIDUALI AD ESPERTI ESTERNI

Da attribuire mediante

CONTRATTI INDIVIDUALI DI PRESTAZIONE D'OPERA PER LE ATTIVITA'
DIDATTICO-EDUCATIVE E/O COLLABORAZIONI PLURIME

Art. 1- Finalità e ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell' art. 40 del D.l. n. 129 del 18/8/2018, le procedure ed i criteri per il conferimento di contratti di prestazione d'opera per attività ed insegnamenti che richiedono specifiche e peculiari competenze professionali, nonché il relativo regime di pubblicità, nell'ambito della programmazione didattica annuale, al fine di sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche deliberate nel PTOF.

I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi dell'art. 44, c. 32, c. 4, del D.I. n.129/2018 in occasione di prestazioni nonché attività:

- che non possono essere assegnate al personale dipendente per la mancanza delle competenze richieste;
- che comportano l'apporto di specifiche competenze professionali proprie del personale interno, ma che non possono essere dallo stesso espletate per indisponibilità o coincidenza di altri impegni di lavoro.

Art. 2 -Requisiti professionali

Per ciascuna attività o progetto inseriti nel POF per lo svolgimento dei quali si renda necessario il ricorso alla collaborazione di esperti, la commissione di progetto o, in mancanza, il Dirigente scolastico stesso, stabiliscono le necessità culturali e professionali per l'attività o l'insegnamento proposti, individuando così requisiti, titoli nonché l'eventuale esperienza maturata nel campo che gli esperti stessi devono possedere.

Art. 3– Procedure per la scelta dell'esperto

1. Prioritariamente il Dirigente scolastico verifica la disponibilità del personale interno in sede collegiale o mediante avviso interno.
In mancanza di disponibilità di personale interno, ricorre ad esperti esterni che siano in possesso dei requisiti richiesti per l'incarico che andranno ad assumere.

2. Per l'individuazione dell'avente titolo il Dirigente scolastico, si avvale dell'attività negoziale del Direttore S.G.A. con riguardo alla spesa prevista e alla tipologia di intervento richiesto per procedere all'affidamento dell'incarico attraverso
 - Incarico diretto, conferito in virtù delle capacità e competenze dell'esperto, di comprovata esperienza, a condizione che si esaurisca in un'unica prestazione non superiore a 6 ore, da espletarsi nell'arco di una sola giornata;
 - selezione comparativa di candidati, mediante:
- a) avviso interno, che va pubblicato all'albo per almeno 7 giorni e, in caso di assenza di disponibilità o delle competenze richieste, successivo avviso rivolto prioritariamente ai dipendenti di altre istituzioni scolastiche e in subordine agli esterni alla P.A.;
- b) in alternativa, mediante unico avviso rivolto a esperti prioritariamente INTERNI, in via subordinata, DIPENDENTI DI ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE e, in ultima analisi, ESTERNI, che va pubblicato all'albo per almeno 15 giorni, salvo eccezionali casi di urgenza debitamente motivati nella determina a contrarre.

Art. 4-Individuazione dei contraenti- procedura

1. Il bando di selezione verrà pubblicato all'Albo e sul sito web dell'Istituto con specifico avviso nel quale siano esplicitati: modalità e termini per la presentazione delle domande; oggetto della prestazione; durata del contratto; corrispettivo proposto e criteri di valutazione delle candidature
2. Nel caso in cui pervengano più candidature, il Dirigente nominerà una Commissione valutativa formata dai collaboratori del dirigente scolastico o altri docenti con specifiche competenze, il Dirigente Scolastico, il Direttore S.G.A., che provvederà a verificare la validità delle candidature e a stilare una proposta di graduatoria, dopo attenta valutazione comparativa delle candidature effettuata sulla base dei titoli indicati nei Curricula depositati. Il Dirigente, valutata la proposta, emanerà il provvedimento di aggiudicazione, contro il quale sarà esperibile reclamo entro il termine di 5 giorni, decorsi i quali l'aggiudicazione diverrà definitiva e potrà essere stipulato il contratto.

L'aggiudicazione avrà luogo anche nel caso vi sia una sola offerta, purchè rispondente ai requisiti richiesti. In tal caso la valutazione della candidatura potrà essere effettuata direttamente dal Dirigente scolastico, che emanerà un provvedimento di "Attestazione valutativa" e aggiudicherà l'incarico.

Art. 5 -Determinazione del compenso agli esperti esterni

1. Agli esperti provenienti dal comparto scuola il compenso per attività di docenza agli studenti è determinato dal CCNL in vigore al momento del conferimento dell'incarico.
2. Il limite massimo dei compensi per attività didattiche e formative rivolte al personale è riferito al CCNL .
3. I compensi orari determinati ai sensi dei precedenti commi 1 e 2 e, ove esistenti, le tabelle fissate dall'ordine professionale di appartenenza dell'esperto rappresentano costi di riferimento anche per esperti non provenienti dall'Amministrazione scolastica o universitaria.
4. Nel caso di personale esterno all'Amministrazione scolastica, in relazione alla specificità della professionalità ed al tipo di impegno richiesti, il Dirigente Scolastico ha facoltà di derogare dai limiti indicati per la definizione dei compensi, attenendosi ad una valutazione di economicità e convenienza per l'Amministrazione.
5. Per particolari prestazioni, il Dirigente scolastico, può prevedere un compenso forfettario, qualora ravvisi maggiore convenienza per l'Amministrazione .

Art. 6- Stipula del contratto

1. Nei confronti dei candidati selezionati, il Dirigente Scolastico che, per l'attività istruttoria, si può avvalere del Direttore S.G.A provvede alla stipula del contratto dove devono essere specificati:
 - L'oggetto della prestazione;
 - i termini di inizio e di conclusione della prestazione;
 - il corrispettivo della prestazione indicato al netto dell'imposta sul valore aggiunto, se dovuto, e del contributo previdenziale e fiscale limitatamente alla percentuale a carico dell'amministrazione;
 - eventuali rimborsi spese;
 - le modalità di pagamento del corrispettivo;
 - le cause che danno luogo a risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del c.c. e le condizioni per il ricorso delle parti al recesso unilaterale art. 2227 del c.c.
2. La natura giuridica del rapporto che s'instaura con l'incarico di collaborazione esterna è quello di rapporto privatistico, qualificato come prestazione d'opera intellettuale. La disciplina che lo regola è, pertanto, quella stabilita dagli artt. 2222 e seguenti del codice civile.
3. I contratti di cui al presente Regolamento non possono avere durata superiore all'anno scolastico.
4. E' istituito presso la segreteria della scuola un registro degli incarichi esterni in cui dovranno essere indicati i nominativi dei professionisti incaricati, l'importo dei compensi corrisposti e l'oggetto dell'incarico. I provvedimenti di incarico sono pubblicati sul sito web dell'Istituto, nella sez. Amministrazione trasparente, completi dell'indicazione del percettore, della ragione dell'incarico e dell'ammontare corrisposto come stabilito

Art. 7- Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

1. Il Dirigente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico, ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.
3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il Dirigente può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.
4. Il dirigente verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati.

Art. 8- Autorizzazione dipendenti pubblici e comunicazione alla Funzione Pubblica

1. Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente Regolamento con i dipendenti di altra amministrazione pubblica, è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza di cui all'art. 53 del D.L.vo 30/3/2001, n. 165.
2. L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato annualmente al Dipartimento della Funzione Pubblica entro termini previsti dall'art. 53, commi da 12 a 16 del citato D.L.vo n. 165/2001.
3. I contratti relativi a rapporti di consulenza con le pubbliche amministrazioni di cui all'art. I comma 2

del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'amministrazione stipulante, ex art. 3 della legge 24.12.2007 n. 244 (finanziaria 2008) art. 3 c. 18

Art. 9- Convenzioni e accordi di Rete con Enti, Associazioni pubbliche e private e altri Istituti scolastici per la realizzazione di tirocini formativi, attività progettuali e formative rivolte a docenti e alunni e per l'affidamento di servizi

Valutate positivamente le ricadute sullo snellimento delle attività amministrative, Il C.I. autorizza in via generale la Dirigente scolastica a stipulare tutte le convenzioni e gli accordi di Rete che la stessa ritenga opportuni, con Enti, Associazioni pubbliche e private e altri Istituti scolastici per la realizzazione di tirocini formativi, attività progettuali e formative rivolte a docenti e alunni e per l'affidamento di servizi e per qualsiasi finalità che rientri tra quelle del PTOF.

Art. 10 - Stipula di contratti e convenzioni pluriennali

Ritenendolo funzionale allo snellimento delle procedure amministrative, nonché conveniente per l'istituto, stipulare contratti e convenzioni che consentano anche di bloccare i prezzi concordati per tutto il periodo di validità dell'atto, il C.I. autorizza la Dirigente scolastica alla stipula di contratti e convenzioni pluriennali.

Art. 11–Pubblicità

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito internet dell'Istituzione scolastica.

Art. 12 – Abrogazione delibere precedenti

Tutte le delibere difformi dal presente atto, precedentemente adottate dal Consiglio di Istituto in materia di Regolamento dell'attività negoziale, si intendono abrogate.

Art. 13 – Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicheranno le norme contenute nelle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie in materia.

Il Consiglio di Istituto
Delibera del n. 4 del 26/10/2023